



CITTÀ DI TERAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE E IL RILASCIO DI COPIE DELLE LISTE ELETTORALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2023)

ARTICOLO 1 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLE LISTE ELETTORALI COMUNALI

1. L'articolo 177 del D.Lgs. n. 196/2003, al comma 5, ha sostituito integralmente il quinto comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 223/1967, prevedendo che le liste elettorali possano essere rilasciate in copia *“per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”*.

2. È inammissibile qualsiasi richiesta per finalità di marketing o per recupero crediti.

3. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 223/1967, ogni cittadino può prendere visione degli atti della revisione semestrale e delle liste che vengono depositate presso l'ufficio elettorale dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre di ogni anno.

4. Nessuno, senza l'autorizzazione dell'ufficio elettorale comunale o dell'autorità giudiziaria, può asportare dall'ufficio elettorale o dalle sezioni elettorali, l'originale delle liste elettorali sezionali o generali.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DELLE DIVERSE FINALITÀ

Finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo

1. Rientrano nelle finalità di propaganda elettorale, in quanto attività intimamente connessa all'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti:

- la propaganda in occasione delle elezioni amministrative, politiche, europee, referendarie;
- la promozione della raccolta di sottoscrizione per proposte di legge di iniziativa popolare (art.71, c.2 della Costituzione);
- la promozione della raccolta di sottoscrizioni per l'indizione di referendum popolari (art.75 della Costituzione), anche regionali o comunali;

Finalità di studio

1. Trattasi di un concetto di difficile individuazione che si sovrappone, in buona parte, alle finalità di ricerca. È difficile immaginare finalità concrete, che non siano associabili alla ricerca e che possano rientrare in tale concetto.

Finalità di ricerca statistica

1. L'indagine statistica è lo strumento statistico mediante il quale si acquisiscono informazioni su uno o più fenomeni attinenti ad una popolazione. Scopo dell'indagine è quello di produrre statistiche, ovvero descrizioni riassuntive di carattere quantitativo, riguardanti il collettivo di interesse.

2. Per quanto attiene la ricerca statistica, essa fa in primo luogo riferimento al SISTAN, cioè al Sistema statistico nazionale e al suo programma triennale sul quale il Garante ha fornito a fine 2020

un parere a cui è importante far riferimento per la corretta applicazione del principio di necessità e minimizzazione dei dati: compito dell'ufficio elettorale è infatti misurare l'effettiva necessità dell'accesso alle liste rispetto alle finalità dell'indagine.

Finalità di ricerca scientifica

Il garante ha aggiunto che: *“Una volta acquisiti legittimamente i dati personali, peraltro, il trattamento per scopi scientifici può essere effettuato soltanto in riferimento alle informazioni concernenti le persone di cui sia stato acquisito previamente il consenso informato, secondo le modalità individuate nel Codice per tale specifico settore (artt. 105 ss.) e dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici”* (dalla relazione annuale 2007, nota 5/2/2007).

Finalità di ricerca storica

Definizione del Codice Privacy: *"scopi storici, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e del passato"*.

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici:

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

Dalla relazione Annuale del Garante Privacy 2005: Con riferimento poi alle finalità di ricerca storica, l'Autorità è stata interpellata in ordine alle modalità di raccolta di dati anagrafici e di informazioni contenute nelle liste elettorali. Ad esempio, è stato chiesto di verificare la praticabilità della creazione di una banca dati contenente informazioni, estrapolate da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e risalenti sino al 1950, concernenti cittadini deceduti emigrati all'estero nel secolo scorso, al fine di agevolare la ricerca delle proprie origini da parte di discendenti degli interessati.

In proposito, nel richiamare la specifica disciplina di settore relativa anche alla consultazione degli archivi storici di enti pubblici, è stato evidenziato il diverso regime di conoscibilità previsto per le liste elettorali, che possono essere rilasciate in copia *"per finalità di applicazione della disciplina in*

materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" (art. 177, comma 5, del Codice, che ha sostituito l'art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)– da quello relativo ai dati anagrafici, previsto dal citato art. 33 d.P.R. n. 223/1989 (Nota 28 gennaio 2005).

Finalità a carattere socio-assistenziale

1. L'ambito socio assistenziale è definito dall'art. 1 c. 1 L. n. 328/2000: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*".

2. Ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 112/1998, la funzione socio-assistenziale viene assicurata mediante l'erogazione dei servizi sociali, a loro volta costituiti da "*tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia*".

3. Sono esclusi dalle finalità a carattere socio-assistenziale gli interventi previdenziali e sanitari. Tali esclusioni consentono di circoscrivere la portata della finalità per cui la richiesta di accesso alle liste elettorali dovrà essere finalizzata alla rimozione di una situazione di disagio, mediante l'erogazione di un beneficio o di un servizio. Pertanto, il richiedente dovrà perseguire finalità coerenti con tale attività: la richiesta dovrà pervenire da un soggetto pubblico che eroga servizi sociali o da un soggetto incaricato di pubblico servizio, formalmente e chiaramente delegato da una p.a.

Finalità per un interesse collettivo e diffuso

1. Interessi diffusi: dal punto di vista soggettivo appartengono ad una pluralità di soggetti; dal punto di vista oggettivo attengono a beni non suscettibili di fruizione differenziata, ossia la non frazionabilità del loro oggetto.

2. Interessi collettivi: sono gli interessi che fanno capo ad un gruppo organizzato, onde il carattere della personalità e della differenziazione, necessario per qualificarli come legittimi e per aprire una via di tutela davanti al giudice amministrativo, potrebbe più facilmente essere rinvenuto sostituendo al tradizionale soggetto atomisticamente inteso, il gruppo, soggetto al quale gli interessi sono comunque riferibili (tratto da Manuale di diritto amministrativo - E. Casetta).

3. La titolarità o la rappresentatività di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere – comunque privato – di ispezione sulle pubbliche amministrazioni e non giustifica un generalizzato diritto alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all'attività di un'amministrazione, con la conseguenza che *“al dispiegarsi del principio di trasparenza occorre, anche per le associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi, che la richiesta di accesso sia sostenuta da un effettivo, attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti, relativi ai servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta ed immediata, non in via del tutto ipotetica o riflessa, sui loro interessi”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2000, n. 5930; Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001, n. 529; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5818; Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2005, n. 127; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2005, n. 658).

4. Non è sufficiente, ad esempio, il fatto che le associazioni sono, per Statuto, portatrici *“di un interesse diffuso o collettivo dei consumatori”* o di altri soggetti, in quanto per i principi fondamentali del trattamento dei dati personali occorre che l'accesso appaia come strumento effettivamente e concretamente idoneo a tutelare gli interessi delle relative categorie rappresentate. Quando un soggetto collettivo chiede di accedere alle liste elettorali per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, dovrà essere verificata la natura delle finalità perseguite dal soggetto richiedente in relazione al legame con l'interesse richiamato nella motivazione. L'interesse dovrà essere descritto in concreto e chiaramente legato alla richiesta delle liste elettorali, le quali saranno funzionali al perseguimento della finalità dichiarata.

Soggetti che agiscono “per conto di”, fundraising o marketing per enti del terzo settore

1. La nozione di finalità socio-assistenziale fornita dal legislatore è decisamente ampia. In passato il Ministero dell'Interno aveva fornito, in risposta ad alcuni quesiti, alcune indicazioni interpretative, sottolineando la necessità che la richiesta di copia delle liste elettorali debba indicare chiaramente e specificatamente l'uso che si intende fare dei dati contenuti nelle liste e debba essere altresì corredata da informazioni essenziali, quali l'indicazione del nome del responsabile del trattamento dei dati, le precisazioni relative agli obblighi di informativa nei confronti dei soggetti ai quali i dati stessi si riferiscono in caso di eventuale loro cessione a terzi, nonché l'esclusione di qualsiasi forma di lucro. Tenuto conto, quindi, di queste linee di indirizzo nonché dei principi contenuti nel GDPR, la richiesta di accesso da parte di società strumentali ad associazioni o enti del terzo settore, spesso collegate al fundraising, avranno risposta negativa.

2. Alla stessa conclusione si dovrà giungere nel caso di richieste da parte di società specializzate in servizi per il marketing diretto, anche se dichiarano di utilizzare le informazioni contenute nelle liste elettorali al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche

banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale (o per perseguimento di interessi collettivi o diffusi), anche se i propri clienti sono soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali. Trattasi di soggetti che operano, infatti, secondo una logica prettamente economica, sia pure nel campo dei servizi resi ad enti o soggetti che perseguono le finalità di cui al citato art. 51.

3. Anche se una società o un ente dichiara di agire in nome o per conto di clienti che avrebbero titolo a richiedere le liste elettorali, manca il requisito soggettivo che legittima il diritto di accesso: le finalità di cui al citato art. 177, comma 5, devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente. Lo stesso principio dovrà trovare applicazione, ad esempio, nelle richieste eventualmente provenienti da patronati: ancora una volta si tratta di soggetti privati, che commercializzano servizi indubbiamente legati anche alla tutela di interessi di pubblica utilità, ma la cui legittimazione soggettiva è del tutto non coerente con l'art. 51.

ARTICOLO 3 - NECESSITÀ DI ISTANZA SCRITTA E MOTIVATA

1. L'istanza per la semplice consultazione delle liste nonché per l'estrazione di copia digitale delle stesse, deve essere presentata in forma scritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica che eseguirà direttamente, e non per interposta persona, il trattamento.

2. Sono irricevibili le istanze presentate da soggetti intermediari o che hanno come finalità compiti di intermediazione di mercato o finanziaria anche nel caso di finalità di raccolta fondi o similari.

3. L'istanza dovrà essere debitamente motivata al fine di permettere alla amministrazione comunale di effettuare una corretta valutazione circa la congruità dei fini perseguiti rispetto alla norma autorizzativa.

4. Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo.

ARTICOLO 4 – FASE ISTRUTTORIA

1. L'amministrazione comunale è tenuta ad: *“Entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all'attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art. 177”*, deve effettuare un'istruttoria, per cui deve conoscere nel dettaglio la finalità del trattamento allo scopo di verificarne l'ascrivibilità ad una di quelle enucleate dall'art. 51 c. 5. *“Deve ritenersi che sia preciso onere del richiedente di indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l'uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente*

sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dalla disposizione in esame per indicare le finalità consentite. In sostanza il richiedente deve indicare chiaramente e specificamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, spettando poi al Comune di valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientra o meno nelle finalità ammesse dalla norma di legge". Pertanto:

- non è possibile l'istruttoria di un'istanza meramente enunciativa delle finalità enucleate dalla legge;
 - il rilascio non dipende da requisiti soggettivi del richiedente;
 - le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare, oltre che motivate ai sensi dell'art. 51 D.P.R. n. 223/1967, proprie del richiedente e, " [...] ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo [...] ". (Nota Garante 04/09/2006);
 - le finalità devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente. (Relaz. Annuale Garante 2006 e circ. Min. Interno 162/2006);
 - le finalità devono essere direttamente connesse con l'utilizzo delle liste elettorali;
2. La valutazione non potrà quindi essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso.

ARTICOLO 5 – CONSULTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

1. La semplice consultazione delle liste elettorali non comporta alcun costo e deve avvenire, valutata la congruità dell'istanza, alla presenza di un incaricato comunale.
2. La consultazione delle liste elettorali è immediatamente consentita, fatto salvo che, per particolari esigenze d'ufficio (ad esempio, aggiornamento delle liste a seguito di revisione), si renda necessario differirla per il tempo strettamente necessario alle particolari esigenze d'ufficio.
3. In caso di indisponibilità di incaricati comunali, la consultazione può essere differita per un massimo di giorni 20 (venti), dando all'istante congruo preavviso.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI RILASCIO DI COPIA DIGITALE E COSTI

1. Il rilascio di copia delle liste elettorali avviene esclusivamente in formato digitale via PEC o tramite caricamento su supporto magnetico del richiedente, entro un termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla presentazione dell'istanza.
2. È esclusa la produzione di copie cartacee.
3. In occasione di ogni consultazione elettorale, le liste elettorali possono essere utilizzate da partiti politici, movimenti politici, comitati promotori e singoli candidati a decorrere dal sessantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse (o dell'eventuale ballottaggio), senza il preventivo consenso da

parte degli interessati, a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice. Al termine di tale circoscritto periodo, i soggetti politici possono continuare a trattare i dati personali solo fornendo l'informativa agli interessati, entro i successivi sessanta giorni, nei modi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, oppure avvalendosi del modello di informativa di cui al par. 6, precisando, in ogni caso, la fonte di acquisizione dei dati personali. Nel caso in cui l'informativa non venga resa entro il predetto termine, i dati dovranno essere cancellati o distrutti (Nota Garante della Protezione dei Dati).

4. Se l'istanza di rilascio copie è presentata per tutti i trattamenti diversi da quelli di cui al comma precedente, l'istante dovrà garantire ed assumersi la responsabilità di provvedere a dare a tutti gli elettori idonea informativa basata, ad esempio, sulla seguente formula semplificata che può essere inserita anche nei messaggi di posta elettronica o nelle lettere di propaganda:

INFORMATIVA

(Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati da Lei conferiti *(per es. all'atto dell'iscrizione al partito, della sottoscrizione di una petizione)* saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, da *(indicare il titolare e l'/gli eventuale/i co-titolare/i del trattamento)* a fini di *(indicare le specifiche finalità)* e non saranno comunicati a terzi o resi a loro conoscibili *(in alternativa, indicare sinteticamente i soggetti o le categorie di soggetti destinatari dei dati, nell'eventuale veste di responsabili o di autonomi titolari)*, né diffusi *(in alternativa, specificare l'ambito della diffusione)*.

Il conferimento dei Suoi dati è *(specificare se obbligatorio o facoltativo)* ed un Suo eventuale rifiuto potrebbe *(specificare le conseguenze, es. compromettere l'espletamento di determinate attività)*.

Le ricordiamo che potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 19 del Regolamento *(es. accedere in ogni momento ai Suoi dati, chiederne l'origine, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge)* rivolgendosi a *(indicare le coordinate del titolare o del responsabile, ove designato, per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 19)*.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso *(indicare il sito web o le modalità per prenderne conoscenza)*.

3. Il rilascio di copia digitale delle liste elettorali è correlato al pagamento di € 100,00 (corrispettivo non assoggettabile ad IVA) per ogni elaborazione eseguita. Al termine dell'istruttoria ed in caso di valutazione positiva dell'istanza, l'ufficio elettorale informerà il richiedente affinché provveda al pagamento delle spese e all'invio di idonea ricevuta comprovante lo stesso. Solo successivamente, provvederà al rilascio di copia digitale delle liste elettorali. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario (Codice IBAN IT 44 J 05424 04297 000050009912, Tesoreria Banca Tercas BPB) indicando come causale "Richiesta rilascio copia digitale delle liste elettorali".
4. Sono esentati dal pagamento di cui al punto che precede, esclusivamente i consiglieri comunali e/o gli assessori che dichiarino espressamente di utilizzare la copia delle liste elettorali generali o sezionali *“per esclusivi fini istituzionali”*.

ARTICOLO 7 – PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

1. È necessario compilare e sottoscrivere il modulo disponibile presso l'ufficio elettorale comunale ed altresì scaricabile dal sito dell'ente.
2. Alla richiesta dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità della persona che sottoscrive la richiesta e che si assume la responsabilità del trattamento dei dati.
3. La richiesta può essere presentata tramite PEC all'indirizzo *affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it* ovvero in modalità cartacea recandosi presso l'ufficio protocollo dell'Ente.

ARTICOLO 8 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa europea e nazionale in materia di riservatezza dei dati personali, alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.